

Annulata l'ordinanza di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi per difetto di legittimazione passiva

T.A.R. Veneto, Sez. IV 10 ottobre 2024, n. 2383 - Di Mario, pres.; Di Martino, est. - (*Omissis*) (avv. Ghirelli) c. Comune di (*Omissis*) (Avv. distr. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Proprietario di alcune quote di una società in liquidazione - Ordine di predisporre il piano di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti all'interno dello stabilimento, di provvedere al loro smaltimento e di ripristinare lo stato dei luoghi - Difetto di legittimazione passiva - Illegittimità dell'ordinanza.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo all'esame del Collegio, il ricorrente, premesso di non essere comproprietario dell'area in questione e di essere soltanto proprietario di alcune quote della soc. -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione, ha allegato e dedotto che: a seguito di accertamenti svolti da ARPAV, il Comune di -OMISSIS-, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006, ha ingiunto al Curatore Fallimentare, ai soci della -OMISSIS- S.R.L., ai comproprietari della -OMISSIS- S.R.L. e ai soci della MADAM S.R.L., di predisporre il piano di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti all'interno dello stabilimento, di provvedere al loro smaltimento e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 120 giorni dalla notifica.

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi:

1. Annulabilità del provvedimento per difetto di legittimazione passiva annullabilità ex art. 21 – 8 L. 241/1990 - travisamento dei fatti e/o comunque violazione di legge.

L'ordinanza è illegittima in quanto solo il Curatore può essere obbligato, quale soggetto passivamente legittimato, a rimuovere i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Annulabilità del provvedimento ex art. 21 – octies L. 241/1990 travisamento dei fatti – difetto di motivazione e insussistenza delle ragioni di urgenza, imprevedibilità ed eccezionalità ex art. 50 T.U.E.L. eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Fermo restando il rilievo assorbente contenuto nel precedente motivo di ricorso, secondo la prospettazione ricorsuale, l'ordinanza oggi gravata appare illegittima anche nella parte in cui omette di motivare le ragioni, di fatto e di diritto, da porre a fondamento del ricorso allo strumento di cui all'art. 50 T. U. E. L..

Con ricorso per motivi aggiunti del 10.5.2019, il ricorrente ha avanzato ulteriori censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ricorso per motivi aggiunti del 18.12.2019, ha impugnato anche i provvedimenti di proroga del termine di esecuzione dell'ordinanza che il Comune ha emesso nel corso del tempo.

Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Si è, altresì, costituita Madame s.r.l., per resistere ai ricorsi.

All'udienza pubblica di smaltimento del 10.09.2024, la causa è stata assegnata a sentenza.

Il ricorso è fondato, essendo meritevole di accoglimento il motivo di ricorso, con cui è dedotto il vizio di difetto di motivazione ed istruttoria.

Come noto, ai sensi dell'art. 192, c. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006 l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del responsabile dell'abbandono e, in solido, del proprietario dell'area dove i rifiuti sono abbandonati, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 gennaio 2021, n. 3 ha chiarito che la responsabilità alla rimozione “è, comunque, posta a carico del detentore del bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti, atteso che, per la disciplina comunitaria (art. 14, 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti.

Questa regola costituisce un'applicazione del principio del "chi inquina paga" (v. il 'considerando' n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), alla stregua del quale solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006”.

I suddetti presupposti di addebito della responsabilità, tuttavia, devono risultare da opportuni accertamenti effettuati in contraddittorio con gli interessati.

Ne consegue l'illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti in mancanza di adeguata dimostrazione - sulla base di

un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità a titolo di dolo o colpa dell'abbandono dei rifiuti anche degli stessi soci (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 12-03-2016, n. 244) ovvero della disponibilità materiale dei beni e della sussistenza di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3).

Nel caso di specie, l'ordine di rimozione dei rifiuti è stato rivolto al curatore fallimentare di -OMISSIS- s.r.l., *“e ai comproprietari della ditta -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione signori: -OMISSIS-, -OMISSIS-”*.

Alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, l'ordinanza è illegittima per difetto di motivazione ed istruttoria nella parte in cui – senza aver instaurato un preventivo contraddittorio - richiede anche al ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, sul presupposto che sia proprietario del 32,4% delle quote della società -OMISSIS- s.r.l., soggetto distinto dalla società, gli obblighi gravanti sulla società stessa, in mancanza di adeguata dimostrazione della sussistenza in capo ai tali soggetti dei titoli d'imputazione sopra richiamati (T.A.R. Veneto Venezia, sentenza del 05/01/2022, n. 20/2022).

Nessun elemento a carico di costoro è rinvenibile neppure negli atti istruttori che hanno preceduto l'ordinanza.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di motivazione ed istruttoria.

Sono conseguentemente travolti dall'annullamento dell'atto presupposto tutti gli atti di proroga del termine per eseguirlo, impugnati per illegittimità derivata con i motivi aggiunti e ormai insuscettibili di effetti propri.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura formale del vizio accertato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai ricorsi per motivi aggiunti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

(Omissis)